

RUBINATO, ZAMPA e GRIBAUDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'attività di «rassegna stampa», secondo quanto prescritto dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie del 1886 che ne riconosce la liceità, è «un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo»;

sino al 14 marzo 2013 i cittadini hanno avuto la possibilità di consultare varie rassegne stampa, on line, tra le quali anche quella della Camera dei deputati, opportunità che ha certamente contribuito alla realizzazione concreta della libertà di informazione prevista dalla nostra Carta Fondamentale;

la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale conferma infatti che la libertà di informazione di cui all'articolo 21 contempla pure un profilo passivo, che va identificato nel diritto a ricevere notizie e quindi nel diritto ad essere informati, comprendente pure l'interesse del cittadino a ricercare informazioni;

le rassegne stampa concorrono con la loro attività a rendere possibile l'esercizio del diritto di informare ed essere informati, si pensi ad esempio alla valenza del diritto di rettifica;

l'accesso libero alle rassegne stampa negli ultimi 15 anni ha sicuramente contribuito ad agevolare l'effettiva partecipazione da parte di migliaia di cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e le rivendicazioni della Federazione Italiana Editori Giornali appaiono poco chiare specie per quanto riguarda l'oscuramento degli archivi delle rassegne stampa pregresse che rappresentano fonte informativa preziosa per cittadini e studiosi – italiani e stranieri – e che nulla hanno a che fare con i cali delle vendite dei quotidiani;

va considerato altresì che i cittadini, attraverso la fiscalità generale contribuiscono al finanziamento dell'editoria;

la legislazione per la tutela del diritto d'autore risale al 1941 e non appare al passo coi tempi e l'evoluzione dei mass media;

il comparto delle società che offrono servizi di rassegna stampa rappresenta un'importante risorsa per una pluralità di soggetti e le aziende italiane che offrono questo servizio hanno realizzato nel corso del 2012 un giro d'affari di 40 milioni di euro occupando circa 600 dipendenti in totale;

il DIE, Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, aveva organizzato nel novembre 2011 un tavolo tecnico per concordare un compenso equo tra editori e società di rassegna stampa che non fosse in contrasto con i diritti ad essere informati e di informare, tavolo tecnico a cui aveva invitato editori (Fieg, Uspi, Fisc, Anes, Mediacoop), giornalisti (FNSI) e Assorassegne stampa;

il settore delle rassegne stampa ha recentemente ribadito di essere disponibile a riconoscere un compenso all'editoria per il materiale trattato, seppure questo non sia previsto ex lege, ma con «garante pubblico» a tutela appunto della libertà di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione;

la licenza rilasciata da PROMOPRESS s.r.l., società di cui FIEG detiene oltre il 97 per cento, consentirebbe di inserire in rassegna stampa solo le testate che hanno conferito un mandato alla stessa, che ad oggi risultano essere solo il 6 per cento dell'intero settore;

la discrezionalità della gestione della suddetta società e della revoca della licenza a inserire una testata nelle rassegne stampe, potrebbe comportare grave danno al diritto di essere informati ed informare, specie nelle rassegne stampa dei siti istituzionali –:

se non ritenga necessario avviare nuovamente il tavolo tecnico presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione di un accordo sulle regole per l'accesso pubblico alle rassegne stampa con le Associazioni degli Editori ivi comprese quelle delle istruzioni pubbliche;

se non ritenga utile prevedere iniziative normative che identifichino un ente unico collettore dell'equo compenso per gli editori, capace di assicurare terzietà ed unificare la raccolta dei compensi e la copertura di tutti i soggetti interessati, come la SIAE. (5-00369)